REGOLAMENTO (CEE) N. 2308/81 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 1981

che stabilisce i tassi speciali per la conversione in moneta nazionale dei prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3456/80 (2),

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (4), in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1393/76 della Commissione, del 17 giugno 1976, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3104/80 (6), in particolare l'articolo 1 bis, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1393/76, si applicano tassi speciali per convertire in moneta nazionale i prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati; che, per le monete degli Stati membri mantenute fra loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 %, il tasso speciale è il tasso di conversione risultante dal tasso centrale; che, per le altre monete, il tasso speciale per il periodo compreso fra il 1° luglio 1981 ed il 15 dicembre 1981 è pari al tasso di conversione rispetto all'insieme delle monete degli Stati membri mantenute fra loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 % risultante dal tasso medio preso in considerazione ai fini del calcolo degli importi compensativi monetari validi il 1° giugno 1981; che dall'applicazione di tali disposizioni risulta che i tassi speciali attualmente in vigore devono essere adattati per quanto riguarda la sterlina inglese, la lira italiana e la dracma greca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tasso speciale di cui all'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1393/76 è :

a) per il franco belga e il franco lussemburghese :

1 franco belga/franco lussemburghese = 0,0245107 ECU;

b) per la corona danese :

1 corona danese = 0,126276 ECU;

c) per il marco tedesco :

1 marco tedesco = 0,392924 ECU

d) per il franco francese :

1 franco francese = 0,166798 ECU;

e) per la sterlina inglese :

1 sterlina inglese = 1,90326 ECU;

f) per la sterlina irlandese :

1 sterlina irlandese = 1,45955 ECU;

g) per la lira italiana :

100 lire italiane = 0,0794999 ECU;

h) per il fiorino olandese :

1 fiorino olandese = 0,355470 ECU;

i) per la dracma greca :

1 dracma greca = 0,0162693 ECU.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 1236/81 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile, su richiesta dell'interessato, a decorrere dal 1° luglio 1981.

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 18.
(3) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(4) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(5) GU n. L 157 del 18. 6. 1976, pag. 20.
(6) GU n. L 324 del 29. 11. 1980, pag. 63.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione